



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VIESTE

ORDINANZA n.16/2021

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:

- VISTA: L'Ordinanza n. 21/99 in data 19.06.1999 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (Regolamento del Porto di Peschici);
- VISTA: L'Ordinanza n. 02/2009 in data 10.02.2009 di questo Ufficio Circondariale Marittimo che disciplina l'alaggio e il varo di Unità Navali;
- VISTA: L'Ordinanza n. 22/2017 in data 12.06.2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (Regolamento della circolazione veicolare del Porto di Peschici);
- VISTA: la circolare Titolo: Porti – serie VIII – n° 16 prot. N° DEM/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture per la navigazione e il Demanio Marittimo;
- VISTO: il Decreto Legislativo n° 182/2003;
- VISTO: il Decreto Legislativo n° 285/1992 c.m.i. (Nuovo codice della strada), con particolare riferimento all'art. 6 comma 7 – Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n° 495/1992 c.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- VISTA: la Legge n. 84/1994 c.m.i. (*Riordino della legislazione in materia portuale*), con particolare riferimento all'art. 14 – Competenze dell'Autorità Marittima;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 272/1999 (*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale*);
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 81/2008 c.m.i. (*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), con particolare riferimento all'art.13, comma 3 – Vigilanza;
- VISTA: l'Ordinanza n. 21/1999 in data 19/06/1999 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (*Regolamento del porto di Peschici*), con particolare riferimento al Capo IV – Norme relative alla circolazione degli autoveicoli ed ai parcheggi in ambito portuale;

- RITENUTO: necessario, per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica incolumità regolamentare le attività marittime all'interno del porto di Peschici al fine di garantire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni portuali nonché individuare e regolamentare quei tratti di banchina direttamente interessati alla circolazione ed al transito delle persone e dei mezzi, al fine di prevenire intralci alle attività marittime nonché danni alle persone e/o cose;
- RITENUTA: la necessità di aggiornare la disciplina degli ormeggi di tutte le Unità da pesca e da diporto, nonché il loro ancoraggio nelle acque interne e della rada portuale;
- VISTI: gli artt. 16 – 17 – 30 – 62 – 64 - 65 – 68 - 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 69 – 74 – 79 – 80 - 81 e 82 del Relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- ART. 1: E' approvato l'allegato Regolamento che disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta e il disormeggio nonché ogni altra attività connessa alla sicurezza della navigazione, delle persone e alla tutela ambientale sulle strutture portuali e dello specchio acqueo del porto di Peschici;
- ART. 2: Le infrazioni alla disciplina stabilita nel Regolamento saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi degli artt. 1231, 1164, e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi del Codice della Strada;
- ART. 3: Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza immediata, abrogando le Ordinanze in premessa indicate, unitamente a qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con lo stesso;
- ART. 4: E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina Ordinanze "del sito istituzionale" <http://www.guardiacostiera.gov.it/vieste> e la diffusione tramite gli organi di informazione.

Vieste, lì 31.05.2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberta ZANGARA

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
VIESTE

REGOLAMENTO DEL PORTO DI PESCHICI

CAPO I

ART. 1: **DELIMITAZIONI DELL'AMBITO PORTUALE**

L'ambito portuale di Peschici, così come evidenziato nell'allegata planimetria, parte integrante del presente Regolamento, comprende:

- **ZONA 1:** ricomprende le "acque esterne". È destinata esclusivamente al transito delle unità che intendono approcciare l'ingresso/uscita dal porto di Peschici.
- **ZONA 2:** ricomprende le c.d. "acque interne", definite quali quelle ricomprese all'interno delle ostruzioni denominate "Molo di Levante" e "Molo di Ponente". È destinata al transito delle unità in ingresso/uscita dal porto di Peschici ed alla sosta autorizzata di alcune unità;
- **ZONA 3:** ricomprende parte delle acque interne a ridosso dell'arenile è destinata all'ormeggio di unità da pesca di modeste dimensioni e di unità da diporto, esclusivamente presso le aree di banchina galleggiante in concessione alla Lega Navale Italiana e negli specchi acquei in concessione adibiti all'ormeggio su boe.

CAPO II

ART. 2: **NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, ORMEGGIO E SOSTA DI MOTONAVI E MOTOBARCHE PER TRASPORTO PASSEGGERI**

1. a) il molo martello della banchina di levante è riservato all'ormeggio e sosta di fianco delle motonavi da trasporto passeggeri in servizio di linea da/per le Isole Tremiti, i cui proprietari/armatori abbiano presentato, di anno in anno solare, le dichiarazioni di porto base;
 - b) le motobariche adibite al trasporto passeggeri che effettuano gite turistiche lungo la costa, potranno ormeggiare di punta, lungo la parte finale (lato sud) della banchina di levante
2. Ogni altro tipo di ormeggio, rispetto a quelli sopra descritti, potrà essere

effettuato dietro specifica autorizzazione della locale Autorità Marittima, che ne vaglierà i motivi e l'opportunità. L'effettivo orario di uscita ovvero disormeggio ed atterraggio delle unità di cui trattasi, dovrà essere comunicato a mezzo VHF (chiamata su canale 16 e traffico su canale 12) ovvero al numero 0884/962767 a cura del Comando di bordo;

3. La motonave che, per qualsiasi motivo, non possa iniziare la navigazione od il movimento all'orario stabilito, deve darne avviso, anche via radio, all'Autorità Marittima ed attendere disposizioni in merito. A tal fine le Unità in questione dovranno fare ascolto radio sul canale 12 VHF;
4. Onde consentire l'agevole e sollecito imbarco dei passeggeri, stante l'assenza di aree portuali destinate alla sosta di autoveicoli di proprietà degli utenti diretti alle Isole Tremiti e alle gite turistiche lungo la costa, gli armatori delle motonavi trasporto passeggeri e delle motobarche adibite al trasporto passeggeri, al fine di disimpegnare le suddette operazioni, potranno raggiungere, con i mezzi adibiti al trasporto passeggeri, il tratto di banchina di riva che, a partire dalla biglietteria Isole Tremiti volge verso Sud, sempre che l'area in questione sia libera;
5. L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri dovrà avvenire attraverso apposite passerelle, alle quali deve essere preposto proprio personale di bordo, allo scopo di controllare il regolare afflusso degli utenti e far in modo che non sia superato il numero massimo di passeggeri imbarcabili, come previsto dall'apposita certificazione di sicurezza in possesso delle Unità T.P..
Deve essere, altresì, predisposto il transennamento/chiusura, al fine di evitare eventuali transiti di autoveicoli, alla radice del molo di levante e precisamente di fronte alla biglietteria per le Isole Tremiti; potrà essere, eventualmente, predisposto lungo la banchina di levante un percorso transennato per l'imbarco/sbarco sia sulle Motonavi da e per le Isole Tremiti e sia per l'imbarco/sbarco sulle motobarche adibite al trasporto passeggeri.

ART. 3: Obblighi durante la navigazione e la sosta in porto

1. Durante la navigazione in ambito portuale le motonavi e le motobarche adibite al trasporto passeggeri dovranno:
 - a. Tenere pronte le ancore e dar fondo all'occorrenza;
 - b. Procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà o danni alle altre Unità ormeggiate in porto e, in ogni modo, ad una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Quanto in prossimità di altre Unità ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile di buon governo;
 - c. Richiamare con quattro fischi brevi, in caso di necessità o pericolo, l'attenzione delle Unità da pesca o da diporto che intralcino i loro movimenti;
 - d. Segnalare con i previsti segnali acustici la propria presenza in caso di nebbia o scarsa visibilità.
2. Durante la sosta in banchina le Motonavi e le Motobarche T.P. dovranno:
 - a. Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre Unità;
 - b. Effettuare l'ormeggio con cavi idonei, ed in numero sufficiente, nonché con

un congruo numero di parabordi, allo scopo di non creare pericoli/incidenti.

ART. 4: Lavori a bordo di MM/NN e MM/BB T.P.:

1. A bordo delle motonavi e motobarche adibite al trasporto dei passeggeri ormeggiate lungo le banchine di cui agli articoli precedenti, saranno ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque, non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle Unità e che non contrastino con la sicurezza portuale;
2. Tutti gli altri lavori potranno essere eseguiti solo dietro ottenimento di apposita, preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dalla locale Delegazione di Spiaggia, previa presentazione di documentata istanza;
3. Per lo sbarco dei motori sarà altresì necessario ottenere sempre il nullaosta della locale Autorità Marittima.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, AGLI ORMEGGI E ALLA SOSTA DELLE
UNITA' DA PESCA

ART.5: La navigazione all'interno del Porto di Peschici è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio, procedendo ad una velocità tale da non creare difficoltà o pericolo alle altre Unità dislocate in ambito portuale e, in ogni caso, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Quando nelle immediate vicinanze di altre Navi ovvero, delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo.

1. La banchina di Levante è altresì destinata all'ormeggio di punta dei motopescherecci e delle motovongolari, nonché all'ormeggio di piccole Unità da pesca, sia stanziali sia occasionali;
2. La banchina di Riva è destinata all'ormeggio di punta delle Unità adibite alla piccola pesca.
3. Segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o scarsa visibilità;
4. Ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la scarica del pescato da parte delle Unità da pesca, ovvero le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle motonavi/motobarche T.P.;
5. Effettuare l'ormeggio con cavi idonei, ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi, allo scopo di non creare pericoli/incidenti;
6. Eseguire prontamente i movimenti lungo le banchine, che dovessero rendersi necessari per permettere l'ormeggio di altre Unità da pesca e/o motobarche T.P. in caso di necessità su disposizione verbale del personale della Delegazione di Spiaggia di Peschici;
7. Assicurare la propria pronta reperibilità al fine di garantire la pronta esecuzione delle eventuali manovre disposte dalla locale Delegazione di Spiaggia;

8. Controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'Unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
9. Utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'Unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
10. Dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima in caso di sversamento in ambito portuale di idrocarburi o inquinanti, adottando ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
11. Evitare ogni forma di inquinamento acustico;
12. Evitare ogni forma di inquinamento elettromagnetico legato all'utilizzo del radar. I radar di bordo dovranno essere spenti alla fine della manovra di ormeggio.

ART. 6: Alle Unità del presente Capo è fatto divieto di:

- a) Sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
- b) Effettuare repentine e non necessarie evoluzioni durante la navigazione portuale;
- c) Lasciare attrezzature da pesca, passerelle, cime lungo le banchine, in modo tale che possano creare intralcio alla circolazione degli autoveicoli in ambito portuale, ovvero all'ormeggio di altre Unità, od in generale provocare danni od impedimenti alle strutture portuali e/o alle persone;
- d) Compiere operazioni di alaggio e/o varo a mezzo autogru senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla locale Delegazione di Spiaggia. A tal fine dovrà essere inoltrata al predetto Ufficio, con congruo anticipo, apposita istanza (allegato 1) in carta semplice, contenente le generalità complete del richiedente, il tipo ed il numero dell'Unità interessata, le generalità della Ditta/manovratore autorizzata che effettuerà le operazioni, il giorno e l'ora prevista delle stesse;
- e) Avere i motori ingranati all'ormeggio;
- f) Avere a bordo cani senza museruola, non legati da idoneo guinzaglio e privi della prevista copertura/autorizzazione sanitaria.

ART. 7: Lavori a bordo di Unità da pesca:

1. A bordo delle Unità da pesca ormeggiate lungo le banchine di cui agli articoli precedenti, saranno ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che comunque, non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle Unità e che non contrastino con la sicurezza portuale;
2. Tutti gli altri lavori potranno essere eseguiti solo dietro ottenimento di apposita, preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dalla locale Delegazione di Spiaggia, previa presentazione di documentata istanza;
3. Per lo sbarco dei motori sarà altresì necessario ottenere sempre il nullaosta della locale Autorità Marittima.

CAPO IV
NORME RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE, AGLI ORMEGGI E ALLA SOSTA DELLE
UNITÀ DA DIPORTO

ART. 8: Le Unità da diporto:

1. Possono ormeggiare negli specchi acquei, dotati di boe, in concessione e presso il pontile della Lega Navale Italiana di Peschici. Potranno altresì ormeggiare all'ancora, su autorizzazione della Delegazione di Spiaggia di Peschici, nello specchio acqueo adiacente la spiaggia situata in ambito portuale, ovvero nel tratto acqueo che a partire dalla battigia della stessa, si estende per 15 metri verso l'imboccatura del porto;
2. Le Unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale esclusivamente per raggiungere/lasciare i punti di ormeggio sopra indicati;
3. Le imbarcazioni da diporto in transito, qualora non dovessero trovare ormeggi liberi presso i punti di cui al punto 1., dovranno chiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima per ormeggiare in altro sito non rientrante in quelli sopra indicati, la sosta dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all'effettuazione di piccole operazioni di rassetto o similari. Tale autorizzazione temporanea è vincolata al fatto che la sosta non ostacoli l'ormeggio di altre Unità presenti di tipo diverso;
4. Durante la navigazione in ambito portuale le Unità da diporto dovranno:
 - a) Procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà o pericolo alle altre Unità ormeggiate in ambito portuale e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) Effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili o repentine, senza intralciare il movimento delle altre Unità;
 - c) Segnalare con gli appositi segnali acustici la propria presenza in caso di nebbia o scarsa visibilità;
5. Durante la sosta in ambito portuale le Unità da diporto dovranno:
 - a) Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre Unità;
 - b) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi, allo scopo di evitare incidenti;
 - c) Eseguire prontamente i movimenti che dovessero rendersi necessari per permettere l'ormeggio di altre Unità su disposizione verbale del personale della locale Delegazione di Spiaggia;
 - d) Assicurare la presenza a bordo, limitatamente alle imbarcazioni da diporto in transito ed ormeggiare dietro apposita autorizzazione di cui al punto 3, di componenti dell'equipaggio in numero sufficiente per garantire un'eventuale manovra di spostamento o disormeggio;
 - e) Controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'Unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario;
 - f) Utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'Unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;

- g) Dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima in caso di sversamento in ambito portuale di idrocarburi o inquinanti, adottando ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
 - h) Evitare ogni forma di inquinamento acustico;
 - i) Evitare ogni forma di inquinamento elettromagnetico legato all'utilizzo del radar. I radar di bordo dovranno essere spenti alla fine della manovra di ormeggio.
6. Alle Unità da diporto è fatto divieto di:
- a) Navigare a vela all'interno dell'ambito portuale;
 - b) Sostare, anche se ancorate, al di fuori degli spazi previsti ed individuati;
 - c) Compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla locale Delegazione di Spiaggia. A tal fine dovrà essere inoltrata al predetto Ufficio, con congruo anticipo, apposita istanza (allegato 1) in carta semplice, contenente le generalità complete del richiedente, il tipo ed il numero dell'Unità interessata, le generalità della Ditta/manovratore autorizzata che effettuerà le operazioni, il giorno e l'ora prevista delle stesse;

ART. 9: Norme generali:

- 1. Durante la navigazione all'interno del porto e nelle manovre di ingresso ed uscita dallo stesso, i Comandanti delle MM/NN T.P., MM/BB T.P., Unità da pesca e delle Unità da diporto devono:
 - a) Assicurarsi che il pescaggio della propria Unità sia compatibile con la profondità dei fondali del porto e delle banchine;
 - b) Prestare la massima attenzione alle altre Unità in manovra;
 - c) Navigare a lento moto, con velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero, in caso di condizioni meteomarine particolari, con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra avendo riguardo di evitare la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed a altre Unità ormeggiate;
 - d) Avvisare con segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o visibilità ridotta;
 - e) L'entrata e l'uscita dal porto deve avvenire nel rispetto delle regole di navigazione dettate dalle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
 - f) Nel caso di Unità plananti, navigare in dislocamento;
 - g) Nel caso di acqua scooter, moto d'acqua o mezzi simili, navigare senza che il tubo di scarico fuoriesca dall'acqua;

ART. 10: DIVIETI

Nella zona di mare denominata ZONA 1:

- 1. è vietata la sosta, l'ancoraggio ed il transito NON finalizzato all'ingresso / uscita dal porto di Peschici;

Nella zona di mare denominata ZONA 2 e ZONA 3:

2. è vietata l'attività di pesca, sia di superficie che subacquea (sportiva/ricreativa/professionale);
3. è vietata la balneazione e le immersioni subacquee di qualsiasi natura;
4. è vietata l'effettuazione di gare sportive con qualsiasi Unità e con qualsiasi propulsione;
5. è vietato lo sci nautico, surfing – windsurfing e kite-surfing, paracadutismo ascensionale;
6. è vietato navigare con tavole a vela, jole, pattini, sandolini.
7. è vietato tuffarsi dai moli e dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali.
8. la velocità delle unità in movimento, che dovrà essere ispirata alle generali norme di prudenza ed essere relazionata alle condizioni del traffico in atto, non può essere superiore a 3 nodi e comunque non dovrà generare moto ondoso tale da provocare pericolo per la navigazione/sicurezza delle unità ormeggiate;
9. è vietato navigare a vela (le relative Unità dovranno utilizzare mezzi di propulsione ausiliari).
10. Lasciare i motori delle Unità navali in funzione una volta completata la manovra di ormeggio;
11. Sostare con qualsiasi Unità dando fonda all'ancora nella zona di transito interna del bacino portuale;
12. Effettuare il lavaggio del pescato e di prodotti ittici in genere, utilizzando le acque portuali nonché prelevare acqua di mare per fini che, direttamente o indirettamente, possano comportare contaminazioni della catena alimentare (scongelo, cernita e manipolazione di prodotti ittici);
13. Depositare attrezzature/materiali lungo le banchine.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUL DEMANIO PORTUALE

ART. 11 – Salvo quanto non specificatamente indicato dalla vigente ordinanza, emanata per competenza dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, circa la "Disciplina delle attività svolte nell'ambito del demanio marittimo e nei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Vieste" (articolo 68), tutte le sottoelencate attività, prima di essere poste in essere, dovranno essere comunicate all'Autorità Marittima di Peschici:

ART. 12 – DEPOSITI SULLE BANCHINE

Sulle banchine portuali e sui pontili galleggianti non è consentito il deposito di merci, attrezzature e/o dotazioni di sicurezza se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni commerciali, di manutenzione ordinaria/straordinaria dell'unità, nonché in occasione dell'eventuale imbarco/sbarco di attrezzature/dotazioni (siano esse destinate ad unità per il trasporto passeggeri, da pesca o diporto).

Eventuali contingenti necessità di deposito, connesse a specifiche attività lavorative, potranno essere sottoposte alla valutazione dell'Autorità Marittima previa istanza indirizzata alla Delegazione di Spiaggia di Peschici che, se del caso, lascerà apposito Nulla Osta.

Gli attrezzi depositati dovranno essere sistemati in modo tale da non creare intralcio alle

manovre di ormeggio/disormeggio delle altre Unità, nonché pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.

ART. 13 – LAVORI / ATTIVITA' IN AMBITO PORTUALE

Sulle aree demaniali ricadenti nel porto ed a bordo delle unità ormeggiate, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima, non è consentita l'effettuazione di alcun lavoro/intervento che comporti l'uso della fiamma ossidrica, di miscele ossiacetileniche o di saldature elettriche.

In tutto l'ambito portuale è, altresì, sempre vietata l'effettuazione di lavori di carenaggio.

L'esercizio di qualsiasi altra attività, ad eccezione delle attività di varo e alaggio e per le quali si fa esplicito rimando all'articolo 14, dovrà essere comunque e sempre preventivamente autorizzata per iscritto.

Al fine del rilascio della prescritta autorizzazione dovrà essere presentata alla Delegazione di Spiaggia di Peschici apposita richiesta nella quale dovranno essere indicati necessariamente:

1. Committente (nome, cognome, ecc.);
2. ditta esecutrice dei lavori (che si ricorda dovrà aver assolto gli obblighi di comunicazione di cui alla vigente ordinanza che disciplina le attività poste in essere sul demanio marittimo nel circondario marittimo di Vieste);
3. luogo dell'intervento e tipologia di intervento;
4. data inizio intervento e durata presunta dei lavori;
5. Responsabile della sicurezza;
6. Contatti telefonici.

La Delegazione di Spiaggia di Peschici, a cura del committente, dovrà essere, altresì, informato, anche vie brevi, del termine degli stessi.

ART. 14 – ALAGGIO E VARO DI UNITA' DA DIPORTO E DA PESCA

1. L'alaggio ed il varo di Unità navali nell'ambito del Porto di Peschici è consentito solo con la preventiva autorizzazione della Delegazione di Spiaggia di Peschici;
2. Ferme restando le norme in materia del Codice della Strada, ed in particolare quelle di cui agli art. 61 (Sagoma limite) e art. 62 (Massa limite), chi intende alare o varare unità navali, a mezzo autogrù, deve inoltrare apposita istanza in carta semplice all'Autorità marittima di Peschici, utilizzando il modello in Allegato 1, con almeno 24 ore di anticipo (60 ore di anticipo se l'operazione è da svolgersi nelle giornate di domenica/festivi e nella giornata lavorativa immediatamente successiva) anche a mezzo e-mail: dlpeschici@mit.gov.it, ed ottenere l'autorizzazione di cui al punto precedente.
3. La precitata comunicazione, da presentarsi in maniera disgiunta per le operazioni di varo e per le operazioni di alaggio, dovrà essere firmata anche dal titolare della ditta/società esecutrice dell'operazione ovvero dal proprietario del mezzo terrestre utilizzato;
4. Le operazioni di alaggio e varo potranno essere eseguite esclusivamente dalle ditte/società all'uopo autorizzate ovvero da società che avranno assolto gli obblighi di comunicazione di cui alla vigente ordinanza che disciplina le attività sul demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Vieste, muniti di idonei mezzi terrestri e di sollevamento, provvisti delle prescritte certificazioni.

5. Tutti i mezzi terrestri dovranno comunque essere muniti di permesso di accesso al porto, rilasciato dalla Autorità Marittima di Peschici secondo le modalità di cui all'articolo 19 punto 5;
6. Le operazioni di alaggio ed il varo potranno essere svolte a mezzo autogrù:
 - presso la banchina di levante e presso la banchina di riva;
7. Chi intende alare o varare unità navali, con l'utilizzo dello scivolo situato nel porto, deve inoltrare apposita istanza in carta semplice all'Autorità marittima di Peschici, utilizzando il modello in Allegato 1, con almeno 24 ore di anticipo (60 ore di anticipo se l'operazione è da svolgersi nelle giornate di domenica/festivi e nella giornata lavorativa immediatamente successiva) anche a mezzo e-mail: dlpeschici@mit.gov.it, ed ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1.

ART. 15 – IMPIEGO SOMMOZZATORI IN AMBITO PORTUALE

Negli specchi acquei dati in concessione ovvero in consegna, ove è già vigente un'ordinanza di interdizione della navigazione e, più in generale, degli altri "usi del mare" (transito, pesca, ancoraggio, ecc.), il personale iscritto nel registro dei "*Sommozzatori in Servizio Locale*" ai sensi degli artt. 204 e ss. del D.P.R. 15.02.1952 n° 328 e del D.M. 13.01.1979, previa comunicazione scritta, da presentarsi all'Autorità Marittima almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori (72 ore prima se trattasi di giorno successivo a festivo), può svolgere lavorazioni per conto dei predetti concessionari/consegnatari, per i fini della concessione stessa, senza richiedere l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Nella precitata comunicazione dovrà essere allegata copia fotostatica del libretto di ricognizione e chiaramente indicata l'avvenuta comunicazione, al proprio ufficio di iscrizione, del temporaneo esercizio dell'attività lavorativa nel porto e, più in generale, nelle acque di giurisdizione dell'Autorità Marittima di Peschici.

Per tutte le attività lavorative da svolgersi in specchi acquei soggetti ai liberi usi del mare, dove non è vigente un'ordinanza di interdizione, a cura dell'istante, almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività stesse, dovrà essere richiesta apposita "autorizzazione" allo svolgimento delle attività ed emanazione di "Ordinanza di Polizia Marittima di Interdizione" dello specchio acqueo necessario allo svolgimento, in sicurezza, dei lavori di che trattasi.

In caso di particolari e di imminenti necessità correlate alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente marino ovvero della sicurezza portuale e della navigazione, è facoltà dell'Autorità Marittima di Peschici autorizzare l'impiego di sommozzatori, anche non iscritti nei registri di cui al comma 1, a condizione che gli stessi risultino specialisti, muniti di regolare brevetto.

Le Unità navali c.d. di "appoggio", presso cui è operante un sommozzatore, hanno l'obbligo di mantenere "a riva" e ben visibile sull'orizzonte, la bandiera "A" (ALFA) del C.I.S.

A tutte le unità in transito è fatto obbligo di procedere con la massima prudenza mantenendosi a non meno di mt. 100 dalla zona di intervento del sommozzatore.

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA
DEI RIFIUTI

ART. 16 – RIFIUTI PORTUALI

È fatto obbligo al produttore del rifiuto di conservare la ricevuta del Formulario di Identificazione del rifiuto (F.I.R.) secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni e di renderla sempre disponibile per le attività controllo da parte delle Autorità Competenti.

I concessionari delle aree portuali ed i concessionari dei pontili galleggianti ubicati all'interno dello specchio acqueo portuale hanno l'obbligo di mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78), fatte salve le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs 152/2006, e di quanto indicato nel vigente Piano di Raccolta e di Gestione dei rifiuti e dei residui del carico, nel porto di Peschici è fatto assoluto divieto di:

- a) Gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
- b) Accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle Unità all'ormeggio;
- c) Depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (natanti, reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi ecc.);
- d) Procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 156/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo di ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi.

CAPO VII
DELLE CONCESSIONI IN AMBITO PORTUALE

ART. 17 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI

L'occupazione della banchina o di parte di essa, dello specchio acqueo portuale, e, più in generale del Demanio Marittimo, può essere concessa esclusivamente dall'Amministrazione Comunale di Peschici;

Il concessionario che occupa parte dello specchio acqueo interno al porto con pontili (galleggianti e non) allo scopo di fornire il servizio di ormeggio per la nautica da diporto è tenuto a:

- a) Garantire la sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti, ecc.);
- b) Adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e/o dei beni demaniali in concessione;
- c) Fornire assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- d) Garantire la pronta reperibilità (24 ore su 24) di proprio personale, o di un responsabile, al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie in caso di emergenza mettendo, altresì, a disposizione delle autorità competenti risorse

umane e materiali;

- e) Riservare il 10% dei propri posti di ormeggio per l'eventuale ormeggio delle unità da diporto in transito segnalando gli stessi e rendendoli facilmente individuabili dall'utenza e dagli organi preposti al controllo;
- f) Curare l'affissione di copia delle ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste sulle materie di interesse per l'utenza portuale;
- g) Mantenere nella propria disponibilità i numeri di telefono/contatti dei proprietari delle Unità da diporto ivi ormeggiate;
- h) Realizzare e curare l'aggiornamento di un registro, anche in formato elettronico, contenente i dati delle unità ormeggiate nei propri pontili/posti di ormeggio (sigla iscrizione imbarcazione, matricola scafo e/o motori per i natanti e proprietà dell'Unità stessa); Sullo stesso dovranno essere annotate informazioni circa la presenza all'ormeggio, i posti di volta in volta occupati ed il loro periodo di utilizzo. Il precitato registro dovrà essere prontamente messo a disposizione dell'Autorità Marittima e di ogni altra Forza di Polizia per le finalità connesse compiti istituzionali delle stesse.

CAPO VIII

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI ACCESSO ALL'INTERNO DEL PORTO

ART. 18 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PEDONALE

Lungo le banchine di Riva e Levante

- a) Fatto salvo quanto indicato al successivo punto d), in ambito portuale è ammessa la circolazione e la sosta pedonale lungo le banchine;
- b) I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività portuali. Gli stessi dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, prestando attenzione al piano di calpestio ed avendo cura di evitare l'inciampo in ostacoli e/o impedimenti;
- c) E' vietato sedersi su bitte gradini e sul ciglio banchine, camminare sulle scogliere frangiflutti e avvicinarsi ai segnalamenti marittimi (fari, fanali, ecc.);
- d) Fatta eccezione delle persone che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione ovvero per compiere attività lavorative, in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli, di forte vento o onde infrangenti sui moli, e nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso pedonale alle banchine. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa artificiale.

ART. 19 – DISCIPLINA DEGLI ACCESSI, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI

1. Lungo le banchine di Riva e Levante

- a) L'inizio del sedime portuale è identificato come ZONA A TRAFFICO LIMITATO mediante l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale posizionati a cura del Comune di Peschici come meglio specificato nell'art. 20;
- b) In ragione degli esigui spazi di manovra all'interno del Porto di Peschici, è sempre

- vietato l'accesso al sedime portuale agli autobus, ai camper, ai caravan ed ai minivan comunque denominati, con capacità di trasporto superiore a 9 persone;
- c) L'accesso veicolare in ambito portuale è riservato ai titolari di permesso di accesso in porto rilasciato, a seguito di istanza, dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici ai sottoelencati soggetti:
- Armatori ed equipaggi delle Unità facenti porto base a Peschici;
 - Ditte che hanno segnalato la propria attività ai sensi dell'ordinanza nr. 08/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
 - Titolari di concessioni demaniali marittime e loro dipendenti;
 - Titolari e operatori degli esercizi commerciali presenti sulle banchine del porto;
- d) la circolazione e la sosta è consentita ai veicoli, muniti di permesso scritto rilasciato dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici, che devono essere impiegati per le operazioni di sbarco del pescato o di imbarco / sbarco di attrezzature nautiche delle unità ivi ormeggiate;
- e) I veicoli autorizzati devono sempre procedere alla minima velocità (passo d'uomo), con gli anabbaglianti sempre accesi, mantenendosi a sicura distanza dal ciglio banchina e dando comunque sempre la precedenza ai pedoni;
- f) La sosta temporanea dei veicoli deve avvenire sempre ad una distanza dal ciglio banchina non inferiore a 1,5 metri ed in modo da consentire il libero transito pedonale;
- g) I veicoli dovranno essere lasciati in sosta per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di sbarco/imbarco;
2. Possono accedere in Porto, sempre e senza alcuna autorizzazione, i seguenti veicoli:
- a) Veicoli con targa di Stato appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alle Forze di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'espletamento delle funzioni istituzionali, nonché le autoambulanze ed in genere tutti i mezzi ed il personale chiamati per servizi di emergenza e soccorso o vigilanza istituzionale;
- b) Veicoli con targa civile, muniti di contrassegno “Servizio di Stato” – “Servizio Regionale” – “Servizio Provinciale” – “Servizio Comunale”;
- c) Veicoli del personale dell'Amministrazione Finanziaria – Ufficio delle Dogane;
- d) Veicoli utilizzati dal Registro Italiano Navale e del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia – nell'espletamento delle proprie funzioni;
- e) I veicoli muniti di “Contrassegno Unificato Disabili Europeo” (C.U.D.E.), rilasciato ai sensi del D.P.R. 151/2012, potranno sempre accompagnare eventuali persone a mobilità ridotta ai punti di imbarco delle navi passeggeri;
3. Dal 01 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, in caso di operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri l'accesso alla banchina di levante sarà interdetto a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli menzionati nel punto 2.
4. Accesso al Molo di Ponente:

Ad eccezione degli automezzi delle ditte autorizzate per la manutenzione del fanale, sul molo di Ponente del porto di Peschici è vietato l'accesso a qualsiasi mezzo. È consentita la sosta dei veicoli negli stalli predisposti dal Comune di Peschici ubicati sul lato sinistro e precisamente lato Baia Marina. Sul lato destro e precisamente lato portuale è vietata la sosta a tutti i veicoli.

5. Richiesta pass :

- a. Per il rilascio del pass, gli aventi diritto potranno avanzare istanza utilizzando il modello in Allegato 2 corredata da:
 - Fotocopia di un documento in corso di validità;
 - Fotocopia del tagliando assicurativo del veicolo;
 - Fotocopia della carta di circolazione.
- b. Le società Armatrici delle Motonavi e Motobarche T.P. e dei Motopesca, nonché i Titolari degli esercizi commerciali presenti sulle banchine del porto, possono presentare richiesta cumulativa del personale alle proprie dipendenze, di cui si richiede il rilascio del pass corredata dalla documentazione al punto a.;
- c. I pass così rilasciati:
 - Hanno validità annuale;
 - Sono strettamente personali;
 - Non possono essere esibiti in copia;
 - Devono essere esposti sul parabrezza del veicolo in modo ben visibile;
 - Qualora anche parzialmente illeggibili dovranno essere prontamente sostituiti, in quanto saranno considerati non validi;
- d. I soggetti muniti di pass potranno sostare con i propri veicoli esclusivamente all'interno degli appositi stalli di parcheggio all'uopo tinteggiati e segnalati;
- e. L'ubicazione di suddetti stalli sarà materialmente individuata dal Comune di Peschici d'intesa con la Delegazione di Spiaggia, valutando la possibilità di riservare almeno nr. 1 stallo alla sosta dei veicoli muniti di C.U.D.E.;
- f. Una linea gialla continua tinteggiata ad una distanza di metri 1 (uno) dal ciglio banchina e per tutta la sua lunghezza, indicherà la distanza di sicurezza entro la quale sarà vietato il transito pedonale e veicolare, nonché la sosta o fermata dei veicoli;
- g. Una linea rossa continua dovrà circoscrivere l'area attorno agli impianti di distribuzione carburante ed alle cisterne;

6. Pass Provvisorio:

- a. Per ragioni di necessità da valutare caso per caso, sarà possibile richiedere il rilascio di un permesso di accesso provvisorio;
- b. Gli interessati potranno avanzare richiesta in carta semplice, avendo cura di specificare la particolare necessità ed allegando:
 - Fotocopia di un documento di riconoscimento;
 - Fotocopia del tagliando assicurativo del veicolo;
 - Fotocopia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

7. DIVIETI DI SOSTA

- a. In prossimità dello scalo d'alaggio;
- b. Innanzi la sbarra che impedisce l'accesso al molo di ponente;
- c. Negli stalli riservati ai possessori di C.U.D.E.;
- d. In prossimità dei distributori di carburanti ubicati in area portuale nonché sui relativi portelli di rifornimento delle cisterne interrate;
- e. E nei vari punti indicati dalla cartellonistica verticale.

Art. 20 - SEGNALETICA

E' fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di Peschici di collocare, in tutto l'ambito

portuale, idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) in conformità al presente regolamento.

In particolare, dovrà essere posizionata segnaletica indicante:

- a) Il pericolo di caduta a mare per i pedoni a causa del ciglio banchinato privo di protezione;
- b) Il divieto di accesso all'area portuale per tutti i veicoli non autorizzati;
- c) Il divieto di sosta dei veicoli (salvo autorizzati);
- d) Segnaletica verticale ed orizzontale indicante stalli parcheggio;
- e) Il divieto assoluto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, da posizionare su tutta l'area portuale;
- f) La "fascia di rispetto" (1,5 metri) da riservare alle operazioni a ciglio banchina per le operazioni di ormeggio/disormeggio;
- g) Il divieto di effettuare la pesca, la balneazione ed i tuffi;

Deve essere, altresì, predisposta e collocata, in vari punti prima dell'accesso al sedime portuale e precisamente lungo via Marina, idonea segnaletica indicante il divieto di accesso e transito agli autobus, ai camper, ai caravan ed ai minivan comunque denominati, con capacità di trasporto superiore a 9 persone.

CAPO IX DELLE MISURE ANTINCENDIO

Art. 21 – IMPIANTI ANTINCENDIO E OBBLIGHI

All'attualità, non sono presenti, nell'ambito portuale di Peschici, sistemazioni fisse o mobili antincendio. Per quanto sopra, al fine di prevenire qualsiasi azione o situazione che possa provocare l'insorgere di incendi, i proprietari/armatori/conduttori di qualsiasi tipo di Unità ormeggiata nel porto di Peschici devono:

- a) Mantenere a bordo delle Unità, in ottimo stato di conservazione, mezzi/dotazioni antincendio verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
- b) Verificare la chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, GPL, etc);
- c) Verificare che non vi siano fiamme libere o altre condizioni tali da determinare l'insorgere di incendio sia a bordo che a terra;
- d) Provvedere prioritariamente e rapidamente in caso di incendio:
 - a. a mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'imbarcazione;
 - b. allertare immediatamente i Vigili del Fuoco, tramite numero di telefono 115, e l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza;
 - c. azionare gli estintori presenti a bordo e attuare tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.

CAPO XI DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Art. 22 Prescrizioni a carattere generale:

- a. Allo scopo di garantire un sufficiente standard di prevenzione ambientale e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina possono essere eseguite solamente in assenza di avverse condizioni

meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche, e con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro;

- b. I distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: “spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”;
- c. Il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna Unità, **con divieto di ormeggi “a pacchetto” di più Unità da rifornire**;
- d. Le Unità intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale “B” (bravo) del Codice Internazionale dei Segnali;
- e. Gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
- f. Nel corso dei rifornimenti dovrà essere garantita una distanza di sicurezza. Tutte le Unità in transito dovranno prestare massima attenzione a non creare fenomeni di risacca, dovute alla velocità impostata, tali da generare criticità. Sono vietate le operazioni di ormeggio/disormeggio nei posti adiacenti l'Unità intenta al bunkeraggio. Inoltre, sono vietate le operazioni commerciali per le Unità che si trovano tra la colonnina di rifornimento e un'altra Unità intenta al bunkeraggio. Durante lo svolgimento delle operazioni il personale della Ditta concessionaria deve tenere sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell'Interno e non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- g. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo personale in possesso di relative abilitazioni. Devono essere inoltre disponibili, e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colature (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti del tipo ricompreso tra quelli autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare). Inoltre deve essere predisposto, per tutta la durata del bunkeraggio, un servizio atto ad impedire il passaggio di autoveicoli sulla banchina di levante, anche a mezzo di transenne mobili;
- h. Le operazioni di bunkeraggio per le Unità da traffico superiori alle 10 t.s.l. dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità Marittima.

Art. 23 DOVERI DEI COMANDANTI DELLE UNITÀ

- a. Il Comandante dell'Unità, oltre a tenere a riva durante le operazioni il segnale “B” del Codice Internazionale dei Segnali, deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili;
- b. Il Comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza;
- c. I motori di propulsioni devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- d. Il Comandante dell'Unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio deve

- permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni;
- e. Il Comandante dell'unità rifornita ha, altresì, l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore;
 - f. I Comandanti delle Unità in attesa di effettuare il rifornimento devono aver cura di mantenersi ad una distanza di sicurezza appropriata, nonché evitare di creare ostacolo alla manovra in sicurezza delle Unità in entrata e in uscita dal Porto e delle Unità impegnate in manovre di ormeggio e disormeggio.

ART. 24 PRESCRIZIONI PER LE AUTOBOTTI IMPEGNATE NELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI DI CARBURANTE ASSERVITI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI DI BANCHINA

- a. Le autobotti destinate ad effettuare il rifornimento nel Porto di Peschici devono appartenere a ditta che abbia prodotto la relativa comunicazione di cui all'Ordinanza nr. 08/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
È vietata la contemporanea presenza all'interno del Porto di Peschici di più di 1 (una) autobotte;
- b. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 40 (quaranta) tonnellate per ogni autobotte;
- c. Sono vietati i travasi di combustibile dal rimorchio alle motrici;
- d. È fatto assoluto divieto di accesso in ambito portuale agli automezzi destinati al bunkeraggio collegati a rimorchi vuoti contenenti residui di idrocarburi;
- e. La sosta di autobotte all'interno del Porto di Peschici, in attesa dell'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio, o per qualsiasi altro motivo, è vietata, salvo espressa e formale autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- f. Durante tutto il periodo della sosta, i conducenti delle autobotti non possono allontanarsi dai veicoli (art. 80 e 84 del Reg. Cod. Nav.);
- g. Ogni autobotte dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza, antincendio e antinfortunistici, nonché di una coppia di contenitori metallici contenenti complessivamente kg 10 di sabbia asciutta con a corredo gli attrezzi per lo spandimento della stessa, per contenere limitate dispersioni di prodotto;
- h. Sono vietate le operazioni di rifornimento effettuate simultaneamente dalla motrice cisterna e dal rimorchio cisterna;
- i. Le autobotti che effettuano le operazioni di rifornimento dovranno essere in possesso altresì delle seguenti attrezzature/apparati:
 - Baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - Pompa antideflagrante omologata (qualora le operazioni vengano effettuate con l'impiego della pompa in dotazione all'autobotte);
- j. Le autobotti dovranno essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modifiche, dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti di settore;
- k. Non possono essere autorizzate al rifornimento le autobotti per le quali non venga esibito il Libretto della Cisterna, dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale;

- l. L'autobotte dovrà esser accuratamente fermata con calzaruote metallici posti sotto le ruote motrici e dovrà essere posizionata in modo da essere pronta per la movimentazione e l'uscita di emergenza dalle aree portuali;
- m. Il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto, in prossimità dell'autoveicolo, per tutta la durata delle operazioni, pronto a mettere in atto con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- n. Ultimata l'operazione di rifornimento, l'autobotte dovrà con immediatezza allontanarsi dall'ambito portuale.

ART. 25 DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO DURANTE IL BUNKERAGGIO

- a. Tutte le Unità che effettuano operazioni di bunkeraggio nonché la ditta fornitrice del bunker hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel piano locale di emergenza per fronteggiare gli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive nelle acque marine del Circondario Marittimo di Vieste, relative alle predisposizioni di mezzi atti a fronteggiare sversamenti in mare di prodotto antinquinante;
- b. A verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima, e la responsabilità civile e penale chi lo ha causato, la ditta fornitrice di bunker ha l'obbligo di bonificare le acque marine inquinate e di pulire la banchina, rimuovendo eventuali residui oleosi.
- c. A norma dell'art. 12 della Legge 31.12.1982 n° 979 e s.m.i., in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi di urgenza, l'Autorità Marittima farà eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure necessarie, comprese quelle di confinamento, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o Ditte private con l'impiego di prodotti attrezzature e mezzi nautici disinquinanti.

ART. 26 BUNKERAGGIO A UNITA' NAVALI A MEZZO DI AUTOBOTTE O DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL DM 22.11.20174

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti o distributori mobili **SONO VIETATE**, in considerazione sia della presenza dei sufficienti impianti fissi, che degli spazi fruibili dati dalla conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

Porto di Peschici



Alla DELEGAZIONE DI SPIAGGIA
Via Solferino n. 14/A
71010 PESCHICI (FG)
dlpeschici@mit.gov.it

COMUNICAZIONE DI VARO/ALAGGIO A MEZZO:

☐

AUTOGRÙ ☐ SCALO DI ALAGGIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) in Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di proprietario/armatore/comandante/⁽¹⁾, dell'unità da traffico/pesca/diporto⁽¹⁾, denominata _____ iscritta al n. _____ dei registri di _____ ed avente le seguenti caratteristiche:

lunghezza mt. _____; larghezza mt. _____; dislocamento tonn. _____; quantitativo di carburante presente a bordo _____ (litri/tonn.)⁽¹⁾; certificato assicurativo n. _____ della compagnia assicurativa _____ scadente il _____; apparato motore fuoribordo/entro bordo/entrofuoribordo⁽¹⁾ marca _____ matricola _____.

COMUNICA

che la suddetta unità navale sarà ☐ALATA ☐VARATA⁽²⁾ il giorno ____/____/____ dalle ore _____ alle ore _____ nel porto di Peschici presso lo scivolo/banchina⁽¹⁾ a cura della Ditta/proprietario _____ utilizzando il seguente mezzo: _____ (specificare se trattasi di autogrù, autocarro, autoveicolo etc.) targato _____ (libretto immatricolazione allegato) avente portata massima di _____ tonnellate - appendice targato di proprietà di _____ e avente certificato assicurativo n. _____ della compagnia assicurativa _____ scadente il _____;

Congiuntamente con il titolare della società/ditta/ proprietario del mezzo terrestre si **DICHIARA:**

- che l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con mezzo ed attrezzature di sollevamento idonee, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- che il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che il responsabile alla sicurezza per l'operazione da effettuare è: _____;
- che nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività o dalla presenza di unità ormeggiate, si darà inizio all'alaggio/varo non appena saranno nuovamente garantite le condizioni di massima sicurezza;
- di essere a conoscenza che immediatamente dopo il termine dell'operazione, il comandante dell'unità navale dovrà recarsi presso la locale Autorità Marittima per regolarizzare la posizione amministrativa dell'unità e del personale imbarcato;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

_____, _____
(Luogo) (Data)

L'Armatore/Proprietario/Comandante dell'Unità

Il proprietario del mezzo terrestre/Ditta esecutrice

⁽¹⁾Depennare come opportuno.

⁽²⁾Depennare come opportuno (va presentata una comunicazione per l'alaggio ed una per il varo)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA – GUARDIA COSTIERA
PESCHICI

Si autorizza il Sig. _____ sopra generalizzato, ad eseguire le operazioni di ☐ALAGGIO ☐VARO dell'unità navale sopra descritta.

IL COMANDANTE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a
a _____ il ____/____/____ e residente
a _____ in via _____,
in qualità di proprietario/titolare/armatore del/della _____,

CHIEDE

il rilascio del *passi* per accesso in porto per il/i sottoelencato/ti autoveicolo/li:

- Marca _____ modello _____ targa _____
_____ intestato a _____ nato a _____
_____ il _____ e residente a _____
_____ via _____
_____;

A tal fine si dichiara:

- ☐ che il personale sopra descritto è alle dirette dipendenze della società/armatore/titolare richiedente;
- ☐ di aver preso visione del Regolamento del Porto;
- ☐ di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali per danni procurati a persone e/o cose in dipendenza del proprio comportamento;
- ☐ di manlevare da ogni responsabilità l'amministrazione marittima.

Peschici, lì _____

IL RICHIEDENTE

SI ALLEGA:

- ☐ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ☐ fotocopia del tagliando assicurativo del veicolo in corso di validità;
- ☐ fotocopia della carta di circolazione del veicolo;

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Istanza ricevuta in data _____,
Rilasciato passi nr. _____ in data _____
Per Ricevuta _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 106/2003

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici nel rispetto del D. L.vo 106/2003. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti cartacei, strumenti informatici e telematici seguendo procedure strettamente correlate alle finalità stesse, garantendone la sicurezza e riservatezza.